



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 **Elatech**[®]
Technology in Motion.

I530-03 Rev.4 22/06/2021

Condizioni Generali di Vendita

1. Definizioni, oggetto e ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV") disciplinano tutti i contratti di compravendita aventi ad oggetto i prodotti ELATECH stipulati tra ELATECH s.r.l. ("ELATECH") ed il Cliente.
- 1.2. Definizioni: "Beni": tutti i beni, prodotti o componenti elencati nella Conferma d'Ordine di ELATECH; "Servizi": gli eventuali servizi accessori, descritti nella Conferma d'Ordine di ELATECH; "Contratto": l'accordo scritto tra il Cliente ed ELATECH per la compravendita dei Beni; "Prezzo": il prezzo dovuto dal Cliente a ELATECH per la compravendita dei Beni, in base a ciascuna singola Conferma d'Ordine.
- 1.3. ELATECH si riserva la facoltà di:
 - a) modificare unilateralmente le presenti CGV, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da parte di quest'ultimo, da inviare con PEC a ELATECH, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserva dal Cliente e pienamente efficaci;
 - b) sospendere e/o cessare in qualunque momento e senza preavviso la commercializzazione dei Beni, a suo insindacabile giudizio, ferma restando l'esecuzione degli ordini già confermati per iscritto da ELATECH;
 - c) modificare senza preavviso il proprio listino prezzi.
- 1.4. Il Cliente rinuncia espressamente all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali di acquisto, che sono comunque inefficaci e non opponibili a ELATECH.
- 1.5. In caso di conflitto, anche parziale, tra le presenti CGV, gli Ordini di Acquisto del Cliente e le Conferme d'Ordine di ELATECH prevarranno comunque le presenti CGV. L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una clausola delle presenti CGV non comporta l'invalidità delle altre clausole.

2. Offerte, Ordini e Conferme d'Ordine. Conclusione del Contratto.

- 2.1. Le eventuali offerte commerciali relative ai Beni ("Offerte") inviate da ELATECH al Cliente sono vincolanti per ELATECH per 30 (trenta) giorni dalla data di loro emissione. Trascorso tale termine, in mancanza di un Contratto, le Offerte si intendono cadute e quindi inefficaci.
- 2.2. Il Cliente deve inviare i propri Ordini di Acquisto ("Ordini") ad ELATECH per iscritto. Eventuali termini e/o condizioni posti dal Cliente negli Ordini non vincolano ELATECH. In caso di discordanza tra Ordine e Conferma d'Ordine prevarrà quest'ultima.
- 2.3. I contratti tra ELATECH e il Cliente aventi ad oggetto i Beni si considerano conclusi esclusivamente a seguito dell'invio da parte di ELATECH di Conferma d'Ordine scritta. Gli Ordini inviati dal Cliente a ELATECH e/o raccolti da ELATECH tramite propri agenti e incaricati non sono vincolanti per ELATECH, sino all'invio da parte di quest'ultima della relativa Conferma d'Ordine scritta al Cliente.
- 2.4. L'eventuale pagamento da parte del Cliente di somme a titolo di anticipo e/o acconto al momento degli Ordini non costituisce né può essere interpretata come accettazione

degli Ordini da parte di ELATECH. In caso di mancata accettazione degli Ordini con Conferma d'Ordine, ELATECH restituirà al Cliente gli importi eventualmente versati a titolo di anticipo e/o acconto, senza interessi.

2.5. Eventuali richieste del Cliente di modifica e/o integrazione e/o aggiunta ai Beni elencati nella Conferma d'Ordine saranno sottoposte di volta in volta ad una valutazione di fattibilità da parte di ELATECH. In caso di esito positivo di tale valutazione, ELATECH emetterà una nuova Conferma d'Ordine, in sostituzione della precedente.

2.6. Nessuna modifica o variazione del Contratto sarà efficace se non concordata per iscritto da entrambe le parti.

3. Termini e modalità di pagamento del Prezzo

3.1. Salvo ove diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, i prezzi dei Beni indicati in fattura da ELATECH:

- a) si intendono "Franco Magazzino Venditore", con costi di imballaggio a carico del Cliente;
- b) non includono l'IVA e/o ogni altro tributo analogo;
- c) non includono i dazi e/o ogni altro tributo dovuto al di fuori dell'Italia, in relazione all'esecuzione del Contratto.

3.2. Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento entro i termini stabiliti nella Conferma d'Ordine.

3.3. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, ELATECH, senza rinuncia né pregiudizio alcuno per l'esercizio dei propri diritti, si riserva di:

- a) addebitare al Cliente gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- b) e/o sospendere l'esecuzione del Contratto (ivi inclusa la sospensione della consegna dei Beni) nel caso in cui il Cliente non sia in grado o ELATECH abbia fondate ragioni di ritenere che il Cliente non sia in grado di effettuare il pagamento dovuto in forza del Contratto od in base ad altri contratti;
- c) e/o risolvere il Contratto.

4. Consegna dei Beni

4.1. I tempi di consegna dei Beni da parte di ELATECH verranno concordati di volta in volta con il Cliente, in funzione del singolo Contratto, come stabilito nella Conferma d'Ordine.

4.2. In caso di ritardo e/o impossibilità da parte di ELATECH di consegnare i Beni al Cliente per fatti imputabili a quest'ultimo, ELATECH avrà facoltà di modificare unilateralmente i tempi di consegna ed il Prezzo.

4.3. Nel caso in cui il Cliente dovesse rifiutare la consegna dei Beni, ELATECH avrà facoltà di depositare i Beni presso un magazzino a spese del Cliente. In tale ipotesi, la consegna dei Beni si considererà effettuata al momento del deposito dei Beni presso il suddetto magazzino, con conseguente passaggio del rischio in capo al Cliente.

5. Forza maggiore

- 5.1. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente rispetto al Contratto qualora l'inadempimento sia dovuto ad incendio, inondazione, calamità naturali, scioperi, agitazioni sindacali, incidenti industriali, impedimenti inevitabili, guerre, embarghi, impedimenti giuridici (c.d. "*factum principis*"), insurrezioni, epidemie, pandemie ovvero qualunque altra causa che non sia imputabile alle parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli effetti di questi eventi prevenuti nel momento di stipula del Contratto.
- 5.2. Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità, qualora essi determinino impossibilità temporanea o definitiva di adempiere alle obbligazioni *inter partes*, con esclusione di quegli eventi che rendano semplicemente l'esecuzione più difficile o più onerosa.

6. Ispezioni e collaudi. Beni realizzati su richiesta del Cliente

- 6.1. Eventuali campioni e/o modelli dei Beni realizzati da ELATECH su richiesta del Cliente devono essere approvati da quest'ultimo prima che ELATECH inizi la produzione in serie, con dichiarazione scritta attestante la compatibilità dei Beni in questione con le proprie esigenze e con l'uso al quale gli stessi Beni sono destinati. In caso di mancata approvazione da parte del Cliente nei termini descritti, ELATECH è esonerata dal procedere con l'Ordine.
- 6.2. Il Cliente dichiara sin d'ora che la consegna di ogni eventuale progetto, disegno, specifica tecnica e istruzione ad ELATECH per la realizzazione dei Beni "su richiesta" non comporterà in nessun caso la violazione di alcun diritto di proprietà intellettuale in danno di terzi ed al riguardo manleva sin d'ora ELATECH da ogni eventuale pretesa e/o azione che ELATECH dovesse subire da parte di qualsiasi terzo
- 6.3. ELATECH:
- a) è titolare della proprietà intellettuale di ogni invenzione, disegno, specifica tecnica e know-how relativi alla produzione dei Beni oggetto del Contratto;
 - b) non risponde di eventuali errori di qualsiasi natura relativi a progetti, disegni e specifiche tecniche forniti dal Cliente, nonché di istruzioni impartite ad ELATECH per la realizzazione dei Beni "su richiesta".
 - c) Il materiale fornito deve comunque essere utilizzato dal Cliente tenendo presente gli eventuali diritti brevettuali di terzi.

7. Consegna e passaggio del rischio

- 7.1. Salvo ove diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, i rischi di perdita o danneggiamento dei Beni si trasferiscono in capo al Cliente al momento della presa in consegna dei Beni presso lo stabilimento di ELATECH sito in Val Brembilla (BG), secondo le modalità di volta in volta concordate. Il Cliente è responsabile dell'assicurazione dei Beni dopo la consegna da parte di ELATECH nei termini stabiliti.
- 7.2. ELATECH si riserva il diritto di eseguire gli Ordini tramite consegne ripartite. In tal caso, ogni singola consegna costituirà un contratto distinto. Pertanto, la mancata consegna nei relativi termini da parte di ELATECH di una o più consegne non darà diritto al Cliente di risolvere il Contratto.
- 7.3. Il Cliente è tenuto a segnalare ad ELATECH le eventuali consegne errate per quantità entro 8 (otto) giorni dalla relativa consegna, da intendersi quale termine di decadenza,

ferma in ogni caso la prescrizione dell'azione, trascorso un anno dalla consegna dei Beni.

8. Pagamenti dilazionati. Riserva della proprietà

- 8.1. In caso di pagamenti dilazionati e/o di versamenti in acconto prezzo, il Cliente assume i rischi dal momento della consegna dei Beni, ma ne acquisterà la proprietà esclusivamente con il pagamento dell'ultima rata di prezzo concordata ovvero con il pagamento del saldo.
- 8.2. Nel periodo intercorrente tra la consegna e l'acquisto della proprietà dei Beni, è fatto espresso divieto al Cliente di disporre a qualsiasi titolo dei Beni stessi ovvero di cederli a terzi, sotto qualunque forma, anche se solo temporaneamente. Il Cliente è tenuto inoltre a:
 - a) custodire i Beni con la diligenza del professionista, in modo da prevenirne adeguatamente il perimento, il furto ed il danneggiamento;
 - b) impedire che i Beni vengano sottoposti a privilegi o vincoli materiali e giuridici di sorta e ad avvertire immediatamente ELATECH con PEC di ogni atto o fatto che possa recare pregiudizio ai Beni e possa modificare, limitare o comunque pregiudicare i diritti di ELATECH su di essi.
- 8.3. Il mancato pagamento e/o il ritardo nel pagamento anche di una sola rata e/o del saldo comporterà la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. In tale ipotesi, ELATECH avrà titolo per rientrare immediatamente nel possesso dei Beni, trattenendo gli importi già percepiti a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

9. Garanzie, responsabilità e reclami

- 9.1. I Beni sono progettati e fabbricati da ELATECH nel rispetto dei più elevati standard e secondo le specifiche tecniche descritte nei Cataloghi dei Prodotti di ELATECH, che il Cliente dichiara di conoscere.
- 9.2. Il Cliente è stato reso edotto da ELATECH delle circostanze qui di seguito elencate e dichiara di accettarle:
 - a) i Beni soddisfano le specifiche concordate in base a test stabiliti eseguiti in condizioni di laboratorio "controllate" e requisiti di prova specifici;
 - b) i suddetti test non sono intesi a riflettere le prestazioni dei Beni in condizioni reali;
 - c) le prestazioni dei Beni, come componenti di un prodotto finito, possono non necessariamente soddisfare i requisiti dei test.
- 9.3. I Beni devono essere installati dal Cliente tramite personale competente ed altamente qualificato e che abbia ricevuto una formazione specifica per l'uso a cui i Beni sono destinati. I Beni devono essere soggetti a manutenzione regolare, come indicato nelle specifiche tecniche descritte nei Cataloghi dei Prodotti di ELATECH.
- 9.4. È fatto divieto al Cliente di fare un uso dei Beni diverso da quello per cui tali Beni sono stati progettati e fabbricati. A causa della varietà di applicazioni per le quali possono essere acquistati i Beni per la trasmissione di potenza e poiché ELATECH non ha alcun controllo sulle condizioni in cui il prodotto può essere utilizzato da altri, ELATECH non assume alcuna responsabilità per i risultati d'uso in applicazioni specifiche. È comunque fatto espresso divieto al Cliente di utilizzare i Beni per applicazioni relative ai sistemi aeromobili. Al riguardo ELATECH declina sin d'ora ogni responsabilità.

- 9.5. Eventuali reclami per vizi e/o difetti apparenti e/o occulti dei Beni dovranno essere proposti per iscritto dal Cliente entro 8 (otto) giorni a pena di decadenza dalla consegna dei beni ovvero dalla scoperta dei vizi stessi, ferma in ogni caso la prescrizione dell'azione, trascorso un anno dalla consegna dei Beni. Le parti ritenute difettose dovranno essere rese a cura e spese del Cliente a ELATECH in base alle Istruzioni operative fornite da quest'ultima. Qualora ELATECH dovesse accertare la difettosità delle parti in questione, potrà essere presa in considerazione la sostituzione.
- 9.6. ELATECH si riserva il diritto di respingere reclami relativi a vizi e/o difetti dovuti:
- al mancato rispetto dei dimensionamenti indicati dalla stessa ELATECH;
 - alla non corretta installazione e/o al non corretto montaggio dei Beni;
 - alla non corretta conservazione in deposito dei Beni;
 - al non corretto uso, manutenzione, riparazioni o modifiche non autorizzate dei Beni.
- 9.7. ELATECH non risponde per danni derivanti:
- dall'utilizzo dei Beni non conforme alle Istruzioni e/o alle prescrizioni di ELATECH e/o dall'utilizzo dei Beni per applicazioni che possano pregiudicare la funzionalità e la resistenza dei Beni;
 - dalla normale usura dei Beni;
 - da "stoccaggio" dei Beni non conforme alle prescrizioni di ELATECH;
 - modifiche e/o manomissioni dei Beni; (v) da mancata o errata manutenzione.
- 9.8. La responsabilità di ELATECH nei confronti del Cliente è da ritenersi comunque limitata al Prezzo dei Beni, escluso il risarcimento di qualsiasi altro danno di qualsivoglia natura. ELATECH non presta garanzie, espresse o implicite, che estendano la propria responsabilità oltre a quanto espressamente indicato al presente articolo. Nessun agente e/o distributore di ELATECH ha il potere di prestare garanzie ulteriori rispetto a quanto qui indicato. Il Cliente rinuncia sin d'ora a far valere nei confronti di ELATECH eventuali danni indiretti, mancato guadagno e lucro cessante.
- 9.9. La garanzia di cui al presente articolo è esclusa se:
- i Beni non sono installati, utilizzati e/o mantenuti correttamente e comunque in conformità di quanto indicato nelle Istruzioni e/o nelle specifiche tecniche descritte nei Cataloghi dei Prodotti di ELATECH;
 - i Beni sono stati utilizzati dal Cliente per applicazioni relative ai sistemi aeromobili, in violazione del divieto di cui al precedente art. 9.4..
- 9.10. Fermo quanto sopra, ELATECH, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave, è in ogni caso esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti - sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante - subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza
- del mancato rispetto delle Istruzioni impartite da ELATECH in relazione ai Beni e dei c.d. "dimensionamenti" indicati da ELATECH;
 - della impropria e/o non corretta installazione dei Beni;
 - dalla mancata e/o non corretta manutenzione dei Beni.

9.11. Resta inteso che la responsabilità di ELATECH è limitata al valore della singola Conferma d'Ordine.

10. Riservatezza

10.1. Il Cliente si impegna a non divulgare a terzi e a non utilizzare in alcun modo informazioni di natura confidenziale riferibili a ELATECH, quali, ad esempio, progetti, disegni, specifiche tecniche, informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, informazioni commerciali, know-how, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti o futuri o strategie commerciali, o comunque qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora di pubblico dominio.

10.2. Il Cliente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni.

10.3. L'impegno disciplinato da questo articolo deve intendersi vincolante per il Cliente anche dopo lo scioglimento delle presenti CGV.

11. Legge applicabile

11.1. Le presenti CGV ed i Contratti tra ELATECH e il Cliente sono disciplinati dalla legge italiana, così come gli ordini, le conferme d'ordine, le vendite e qualsiasi altro accordo ad esso collegato. È espressamente esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale dei beni mobili.

12. Foro competente

12.1. Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione delle presenti CGV e/o dei Contratti tra ELATECH e il Cliente sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

13. Dati personali

13.1. Le Parti dichiarano di essere conformi al Reg. UE n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, di osservare le prescrizioni ivi contenute nonché i provvedimenti e le indicazioni dell'Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali degli Interessati.

13.2. Le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali, solo ed esclusivamente per le finalità legate all'esecuzione del presente contratto.